

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1635 del 30/05/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta F.LLI GROSSI S.N.C. DI GROSSI ANDREA E GIAMPIETRO, insediamento in comune di Felino in via Marconi n. 96
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1633 del 26/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Felino;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana con nota prot. n. 17744 del 18.12.2015 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 78827 del 18.12.2015), presentata dalla società F.LLI GROSSI S.N.C. DI GROSSI ANDREA E GIAMPIETRO,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

nella persona del Sig. Andrea Grossi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Felino (PR), in via Marconi n. 96 – C.A.P. 43035, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha chiesto l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 3287 del 11.10.2010;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI’:

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che l’istanza in esame riguarda un insediamento in precedenza autorizzato allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale con Determinazione del Dirigente n. 2920 del 17.10.2011 rilasciata dalla Provincia di Parma;
- che l’insediamento per cui è richiesta l’A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come area con “*vulnerabilità a sensibilità elevata*” (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non

trattate dalla pubblica depurazione) nonché come “Zona di protezione settore A” (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “Produzione e commercio salumi e commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d’istanza pervenuta;
- l’autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata per quanto di competenza dalla Società del Canale di Felino con prot. n. 1766 del 30.03.2000 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 32432 del 26.04.2010), allegata alla presente per costituirne parte integrale (Allegato 1);
- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con invio prot. n. 7285 del 26.04.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/6257 del 26.04.2016) pervenuta a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/4789 del 05.04.2016;

VISTI i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere inviata da Arpae – SAC di Parma con note prot. n. PGPR/2016/2098 del 18.02.2016 e n. PGPR/2016/2099 del 18.02.2016:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Felino con nota prot. n. 3689 del 17.03.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/3786 del 17.03.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni espressa per quanto di competenza da Arpae – Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/3726 del 16.03.2016 così come integrata con nota prot. n. PGPR/2016/4415 del 30.03.2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta F.LLI GROSSI S.N.C. DI GROSSI ANDREA E GIAMPIETRO, nella persona del Sig. Andrea Grossi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Felino (PR), in via Marconi n. 96 – C.A.P. 43035, relativo all'esercizio dell'attività di "Produzione e commercio salumi e commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale come di seguito individuato;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

Scarico S1:

- o tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali costituite dai seguenti contributi: 1) acque reflue industriali provenienti dai cicli produttivi, dal lavaggio di attrezzature e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

pavimenti e dal controlavaggio delle resine a scambio ionico degli impianti di addolcimento; 2) acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici del personale. Il tutto viene inviato allo scarico previo trattamento in impianto costituito da grigliatura, denitrificazione, ossidazione e defosfatazione, decantazione finale con ricircolo fanghi;

- o dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 10 A.E.;
- o corpo idrico ricettore: canale Canaletto di Felino;
- o bacino: T. Baganza;
- o volume scaricato: 700 mc/anno;
- o portata media: 0,00055 mc/s;
- o portata massima: 0,0008 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/3726 del 16.03.2016 così come integrata con nota prot. n. PGPR/2016/4415 del 30.03.2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3), nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante;
2. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
3. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema

acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

4. qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
5. la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte;
6. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a. cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b. date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno...

7. la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
8. lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione;

9. relativamente alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, il Titolare dell'A.U.A. dovrà garantire l'assoluta non interferenza del proprio scarico con la fascia di rispetto dei 200 metri di raggio da eventuali punti di captazione e/o derivazione di acque destinate ad un uso idropotabile;
10. la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;
11. in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per le emissioni in atmosfera, così come già riportato nella Determinazione del Dirigente n. 3287 del 11.10.2010 rilasciata dalla Provincia di Parma, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 e 275, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/3726 del 16.03.2016 così come integrata con nota prot. n. PGPR/2016/4415 del 30.03.2016 (Allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma, Comune di Felino e Società del Canale di Felino.

Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 6412/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

30 marzo 2000

1766

Raccomandata *A.R.*



Spett. F.lli Grossi s.n.c.
di Grossi Andrea e Grossi Giampietro
Via G. Marconi 96
43035 FELINO (Parma)

e p.c.

Al Comune di Felino
43035 FELINO (Parma)

Oggetto:

Allaccio per scarico di fognatura in Felino, Via Marconi 96


Con riferimento alla domanda in data 8 gennaio 2000, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque bianche e nere depurate provenienti dall'erigendo fabbricato destinato a deposito e commercio di salumi e formaggi in Felino, Via G. Marconi 96, questa Società autorizza quanto richiesto alle seguenti condizioni:

- 1) Le acque immesse nel canale dovranno essere depurate con impianto adeguato e rispondenti alle vigenti norme in materia di scarichi.
- 2) Gli scarichi dovranno essere autorizzati dal Comune di Felino al quale viene indirizzata copia della presente autorizzazione per opportuna conoscenza.
- 3) La Società del Canale di Felino si riserva, eventualmente, la possibilità di richiedere un contributo per la immissione delle acque nel canale.

La presente autorizzazione viene inviata in duplice copia affinché una di esse venga restituita debitamente sottoscritta per accettazione delle condizioni sopra indicate.

Distinti saluti

Il Presidente
(Fausto Fochi)



Visto per accettazione

Provincia di Parma

Prot. N. 32432 del 26/04/2010

Clas. 12.04.05

ALLEGATO 2

PEPR/2016/3786
del 17/03/2016



COMUNE DI FELINO

- Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico - Attività Produttive - Polizia Amministrativa -
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SUIP 1804/2015

Felino, 17.03.2016

Prot. n. 3689

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma
PEC

e p.c. SUAP
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
PEC

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)
– ditta F.Ili Grossi snc – Impianto produttivo Via Marconi, 96 - Felino -. Parere di
competenza**

La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **F.Ili Grossi snc** è classificata come classe III, area di tipo misto cui competono limiti acustici di immissione pari a 60,0 e 50,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Impatto acustico**

ESPRIME

per quanto di competenza parere **FAVOREVOLE** a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.



COMUNE DI FELINO - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335938 – FAX: 0521/834661
WEB: www.comune.felino.pr.it - E-MAIL: a.casazza@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342



**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA**
Arch. Maddalena Torti
(firmato digitalmente)



COMUNE DI FELINO - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335938 - FAX: 0521/834661
WEB: www.comune.felino.pr.it - E-MAIL: a.casazza@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342



ALLEGATO 3

PGPR/2016/3726
del 16.03.2016

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

Oggetto: D.P.R. 13Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) –Ditta F.Ili Grossi Snc – sita nel Comune di Felino, via Marconi, 96.

Rif. S.U.A.P.: prot. n. 1804/2015
Rif. SAC: prot. n. 78827 del 18/12/15

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n.59/2013 dalla ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte si forniscono le seguenti informazioni:

trattasi di attività di produzione e commercio salumi e commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria.

Matrice rumore

Preso atto di quanto attestato nella Scheda E relativa alla matrice rumore, ovverosia che l'attività della ditta "F.Ili Grossi Snc" è pertinente con le attività considerate a bassa rumorosità inserite nell'Allegato B punto 37, dell'art. 4 comma 1 del DPR 227/2011; attività per le quali non vi è l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico ex art. 8 L.Q. n. 447/1995 nulla è dovuto.

Matrice emissioni

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per l'adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 281 comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta)

considerato che:

1. a ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con Atto n. 2287 del 11/10/2010;

2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "produzione e commercio salumi" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
5. per ogni fase lavorativa individuata come emissiva è previsto il convogliamento conformemente a quanto stabilito dall'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
6. sono congrui i tempi necessari ad interrompere od attivare l'esercizio delle diverse fasi in relazione ai tempi necessari per la messa a regime degli impianti di abbattimento ad essi asserviti;
7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

EMISSIONE E01 "Caldaia a GPL" (Potenzialità 115.1 KW)

EMISSIONE E02 "Caldaia a GPL stabilimento" (Potenzialità 102 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) ...	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

8. è stata verificata la presenza di sfiati e aspirazioni non soggetti al titolo I del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:
9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta "Fratelli Grossi Snc" il cui Gestore è il Sig. Grossi Giampietro, con sede legale in via Marconi, 96 Felino (PR), possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione e commercio salumi" da svolgere negli impianti siti in via Marconi, 96 Felino (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E03 “Serbatoio GPL interrato da 1500 litri”

I vapori derivanti da questa fase lavorativa dovranno essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 7 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della Determinazione del Dirigente n. 570 del 22/02/2010; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di prodotto finito (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

- La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Il presente parere viene espresso in relazione alla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" L. 26/90

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	F.Ili Grossi Snc
Partita IVA / Codice fiscale :	154073046
Sede legale :	Via Marconi, 96 Felino (PR)
Gestore :	Grossi Giampietro
Sede locale impianti :	Via Marconi, 96 Felino (PR)
Coordinate UTM X :	599840
Coordinate UTM Y :	4951285
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione e commercio salumi
Settore attività CRIAER:	4,1

Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotto finito
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1 :	80000[Kg/anno]
Indicatore 2 :	GPL
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	250
Altezza media sbocco emissione ponderata :	7[m]
Temperatura media emissioni :	459[°K]
Flussi emissivi annui*	
Monossido di Carbonio (CO) :	48 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	168 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	112400 Kg/anno

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dalla ditta per il funzionamento della caldaia.

Tecnico istruttore
 M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

I tecnici incaricati

matrice acque: M.Cristina Fattori (tecnico referente)

matrice rumore: Roberto Marchignoli

matrice emissioni: Matteo Dadà/M.Cristina Fattori

documento firmato digitalmente

Sin. n. 6412/16

PgPr/2016/4415
del 30.03.2016

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 – istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta F.lli Grossi Srl – sita nel Comune di Felino, via Marconi, 96.

Rif. S.U.A.P.: prot. n. 1804/2015
Rif. SAC: prot. n. 78827 del 18/12/15

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n.59/2013 dalla ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte si forniscono le seguenti informazioni:

trattasi di attività di produzione e commercio salumi e commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria.

Ad integrazione del precedente parere prot. n. PgPr 3726 del 16/03/2016.

Matrice Acqua

Vista la documentazione presente nei nostri archivi, e visto che la Ditta dichiara che “ . . . nulla è stato modificato rispetto a quanto autorizzato”.

Visto che si tratta di uno stabilimento dedicato al sezionamento, confezionamento e commercio di prodotti di salumeria. Il raffreddamento delle celle è a secco. La quantità di carne lavorata è di circa 60000 Kg/anno.

Le acque reflue di lavorazione, gli scarichi domestici, il lavaggio attrezzature e pavimenti ed i reflui derivanti dal contro lavaggio delle resine a scambio ionico dell'addolcitore, convogliano tutti nell'impianto di depurazione prima di immettersi nel canale Canaletto. L'impianto di depurazione è costituito da vasca tipo Imhoff, degrassatore, vasca di ossidazione e decantazione.

Visto il Dlgs 03 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.

vista la Del.Reg.09/06/2003 n. 1053;

visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione – ATO2 Parma;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (Canale Canaletto)*

classificandolo come *acque reflue industriali*

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità fissati nella Tabella 3, Allegato 5 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i
2. annualmente si dovrà produrre ed inviare a questo Servizio una autoanalisi dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione immessi in acque superficiali per i seguenti parametri: pH. Solidi sospesi, Azoto Nitrico ed Ammoniacale, Cloruri, Grassi ed oli animali e vegetali. L'analisi dovrà essere corredata del relativo verbale di prelievo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad ARPA;
3. l'allontanamento dei fanghi prodotti dalla chiarificazione dei reflui dovrà essere effettuato da ditte autorizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs 152/2006;

2) Considerato che la ditta dichiara che sul piazzale non è svolto alcun tipo di lavorazione, che non sono presenti depositi di sostanze potenzialmente dilavabili dalle acque di pioggia e che il piazzale è utilizzato unicamente per il passaggio dei mezzi per il carico-scarico merci, si ritiene che lo scarico di acque meteoriche di piazzale della ditta in oggetto, non siano suscettibili da inquinamento, pertanto escluse dall'ambito di applicazione della DGR n. 1860/2006.

Matrice rumore

Preso atto di quanto attestato nella Scheda E relativa alla matrice rumore, ovverosia che l'attività della ditta "F.lli Grossi Srl" è pertinente con le attività considerate a bassa rumorosità inserite nell'Allegato B punto 37, dell'art. 4 comma 1 del DPR 227/2011; attività per le quali non vi è l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico ex art. 8 L.Q. n. 447/1995 nulla è dovuto.

Matrice emissioni

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per l'adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 281 comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta)

considerato che:

1. a ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con Atto n. 2287 del 11/10/2010;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "produzione e commercio salumi" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
4. è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle

- considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
5. per ogni fase lavorativa individuata come emissiva è previsto il convogliamento conformemente a quanto stabilito dall'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
 6. sono congrui i tempi necessari ad interrompere od attivare l'esercizio delle diverse fasi in relazione ai tempi necessari per la messa a regime degli impianti di abbattimento ad essi asserviti;
 7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

EMISSIONE E01 "Caldaia a GPL" (Potenzialità 115.1 KW)

EMISSIONE E02 "Caldaia a GPL stabilimento" (Potenzialità 102 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) ...	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

8. è stata verificata la presenza di sfiati e aspirazioni non soggetti al titolo I del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:
9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta "Fratelli Grossi Srl" il cui Gestore è il Sig. Grossi Andrea, con sede legale in via Marconi, 96 Felino (PR), possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione e commercio salumi" da svolgere negli impianti siti in via Marconi, 96 Felino (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E03 "Serbatoio GPL interrato da 1500 litri"

I vapori derivanti da questa fase lavorativa dovranno essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 7 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della Determinazione del Dirigente n. 570 del 22/02/2010; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di prodotto finito (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Il presente parere viene espresso in relazione alla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" L. 26/90

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	F.Ili Grossi Srl
Partita IVA / Codice fiscale :	154073046
Sede legale :	Via Marconi, 96 Felino (PR)
Gestore :	Grossi Andrea
Sede locale impianti :	Via Marconi, 96 Felino (PR)
Coordinate UTM X :	599840
Coordinate UTM Y :	4951285
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione e commercio salumi
Settore attività CRIAER:	4,1

Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotto finito
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1 :	80000[Kg/anno]
Indicatore 2 :	GPL
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	250

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpa.emr.it

Altezza media sbocco emissione ponderata :	7[m]
Temperatura media emissioni :	459[°K]
Flussi emissivi annui*	
Monossido di Carbonio (CO) :	48 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	168 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	112400 Kg/anno

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dalla ditta per il funzionamento della caldaia.

Tecnico istruttore
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

I tecnici incaricati

matrice acque: M.Cristina Fattori (tecnico referente)

matrice rumore: Roberto Marchignoli

matrice emissioni: Matteo Dadà/M.Cristina Fattori

documento firmato digitalmente

Sin. n. 6412/16

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.